

*Carbon Border Adjustment Mechanism:*  
Nuovi obblighi all'import dal 1° ottobre 2023

Pier Paolo Ghetti – Giulia Persico– Lorenzo Facco

# Contents

- Interventi di fiscalità ambientale in UE
- CBAM
  - Percorso legislativo
  - Timeline di applicazione
  - Overview: presupposti e adempimenti
  - Ambito di applicazione
  - Presupposto oggettivo
  - Soggetti coinvolti
  - Aspetti sanzionatori
  - Come prepararsi al CBAM: gli obblighi del periodo transitorio
  - Adempimenti a regime
  - Calcolo emissioni
  - Conclusioni
- Q&A



# CBAM

# CBAM - Overview

## Presupposti e adempimenti

### Informazioni generali

**Strumento economico** che mira ad introdurre un giusto prezzo per la **compensazione di emissioni originarie dalla produzione di beni carbon-intensive** trasportati all'interno dei confini dell'Unione Europea. **Sostituirà nel lungo periodo il meccanismo delle free-allowances** (concessione gratuita di permessi di emissione) previsto al momento nel contesto del mercato ETS-EU, istituito già con l'obiettivo di ridurre il fenomeno del carbon leakage.

### Settori interessati

- **Cemento**

- **Ferro e acciaio**



- **Alluminio**




- **Fertilizzanti**



- **Elettricità**



- **Idrogeno**



### Eccezioni

- Merci provenienti da **Paesi non-UE ma che partecipano al mercato ETS** (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).
- Merci dal **valore trascurabile** (<150€).
- Merci destinate ad essere utilizzate nell'ambito di specifiche **attività militari**.
- Energia elettrica importata da un paese o territorio che dispone di un **mercato dell'energia elettrica integrato con quello dell'Unione**.

### Modalità di importazione

- Solo i dichiaranti CBAM autorizzati, ovvero iscritti al **registro CBAM**, avranno la possibilità di importare tali beni.
- I dichiaranti saranno tenuti a **redigere un report** contenente la quantità di merce importata e le emissioni incorporate associate.
- La compensazione economica avverrà per mezzo dell'acquisto di **certificati CBAM**: ogni certificato corrisponde al prezzo di una tonnellata di CO<sub>2</sub>eq.

# CBAM

## Ratio dell'introduzione della misura

Considerando (9) del Regolamento (UE) 2023/956 (Regolamento CBAM):

«[...] Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione attua approcci politici che non conseguono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, vi è il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti a minore intensità in termini di emissioni di gas a effetto serra. Tali situazioni potrebbero portare a un aumento delle emissioni totali a livello mondiale tale da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra [...]»

Considerando (12) del Regolamento CBAM:

«Il CBAM mira a sostituire tali meccanismi esistenti [i.e. assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica] affrontando in modo diverso il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni. Per garantire una transizione graduale dall'attuale sistema di quote gratuite al CBAM, quest'ultimo dovrebbe essere introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite nei settori contemplati dal CBAM saranno gradualmente eliminate. L'applicazione combinata e transitoria delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito e del CBAM non dovrebbe in alcun caso tradursi in un trattamento più favorevole per le merci dell'Unione rispetto alle merci importate nel territorio doganale dell'Unione.»

# Percorso legislativo

# Percorso legislativo

Si riporta la timeline con i principali eventi riguardanti lo sviluppo e l'entrata in operatività del meccanismo CBAM.






# Timeline di applicazione



# CBAM

## Timeline di applicazione



- Periodo transitorio
- CBAM a regime

# Overview: presupposti e adempimenti

# CBAM - Overview

## Segue – Presupposti e adempimenti

### Soggetti obbligati



#### i. Periodo transitorio (dal 1/10/2023)

- Importatore o rappresentante doganale indiretto, che, in un determinato trimestre di un anno civile, ha importato delle merci di cui all'Allegato 1

#### ii. A regime (dal 1/1/2026)

- Dichiarante CBAM autorizzato – i.e. una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità all'art. 17 del regolamento CBAM.

### Adempimenti



#### i. Periodo transitorio (dal 1/10/2023)

- Relazione CBAM su base **trimestrale** contenente le informazioni sulle merci importate durante tale trimestre

#### ii. A regime (dal 1/1/2026)

- Autorizzazione per l'importazione – rilascio identificativo CBAM;
- Acquisto certificati CBAM (uno per tonnellata di CO<sub>2</sub>);
- Dichiarazione annuale CBAM entro il 31 maggio;
- Verifica delle emissioni incorporate da parte di un ente certificatore, (alternativa: valori di default);
- Conservazione delle registrazioni delle

### Esigibilità



#### i. Periodo transitorio (dal 1/10/2023)

- Non è previsto alcun onere economico (acquisto certificati)
- #### ii. A regime (dal 1/1/2026), 2 momenti:
- il numero richiesto di certificati CBAM sul conto alla fine di ogni trimestre deve corrispondere ad almeno l'80% delle emissioni incorporate delle merci importate da inizio dell'anno
  - Al momento della dichiarazione annuale, presentare il numero di certificati corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate.

### Importo



#### ii. A regime (dal 1/1/2026)

Il prezzo/costo dei certificati è determinato su base settimanale prendendo a riferimento il prezzo medio risultante dalle aste per lo scambio di quote di emissioni di gas serra (Sistema EU ETS).

### Esenzioni e rimborsi



#### ii. A regime (dal 1/1/2026)

- Su richiesta, l'autorità competente può riacquistare dal dichiarante i certificati acquistati in eccesso rispetto a quanto dichiarato;
- Su richiesta, può essere fatto rilevare il «carbon price» pagato nel paese di origine ai fini di una riduzione del n. di certificati CBAM da dichiarare;
- Zero emissioni da dichiarare per merci in reintroduzione in franchigia;
- Le disposizioni del Regolamento non si applicano alle merci originarie di alcuni Paesi e territori



# CBAM

## Ambito di applicazione

### AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CBAM

si applica alle merci **elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo**, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo, **sono importati** nel territorio doganale dell'Unione.

Dal 1° gennaio 2026, si applica altresì alle merci elencate nell'allegato I del regolamento CBAM, originarie di un paese terzo, se tali merci, sono introdotte su un'isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti, sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.

### Definizioni:

- **Importazione:** l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013
- **Importatore:** la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata
- **Stabilita in uno Stato membro:** a) in caso di persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza in uno Stato membro; b) in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione in uno Stato membro
- **dichiarante doganale:** il dichiarante, che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione
- **dichiarante CBAM autorizzato:** una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell'articolo 17

### IL REGOLAMENTO CBAM NON SI APPLICA A

- a) le merci elencate nell'allegato I importate nel territorio doganale dell'Unione, purché **il loro valore intrinseco non superi, per spedizione, Euro 150**
- b) le merci contenute nei **bagagli personali** dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, a condizione che il loro valore intrinseco **non superi Euro 150**
- c) Alcune merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di **attività militari**
- d) alle merci originarie dei paesi terzi e dei territori elencati **nell'allegato III, punto 1.**

# CBAM

Ambito di applicazione

MERCI ORIGINARIE DEI PAESI ELENCATI NELL'ALLEGATO III, PUNTO 1

Paesi	Territori
Islanda	Büdingen
Liechtenstein	Helgoland
Norvegia	Livigno
Svizzera	Ceuta e Melilla

# CBAM

## Ambito di applicazione del regime transitorio

### AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO

Durante il periodo transitorio dal 1o ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli obblighi dell'importatore ai sensi del presente regolamento sono limitati agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 33, 34 e 35.

Qualora l'importatore sia stabilito in uno Stato membro e designi un rappresentante doganale indiretto, e laddove il rappresentante doganale indiretto sia d'accordo, a detto rappresentante doganale indiretto si applicano gli obblighi di comunicazione.

Qualora l'importatore non sia stabilito in uno Stato membro, gli obblighi di comunicazione si applicano al rappresentante doganale indiretto

1

#### IMPORTAZIONE DI MERCI

Le autorità doganali informano l'importatore o il rappresentante doganale indiretto dell'obbligo di comunicazione al più tardi al momento dell'immissione in libera pratica delle merci.

Le autorità doganali comunicano alla Commissione periodicamente e automaticamente, le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo.

La Commissione comunica le informazioni di cui sopra alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti il dichiarante doganale e, se del caso, l'importatore.

2

#### OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER TALUNI REGIMI DOGANALI

Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono importati, l'obbligo di comunicazione comprende le informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I

L'obbligo di comunicazione non si applica all'importazione di:

- prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo
- merci considerate merci in reintroduzione in franchigia.

3

#### OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Ogni importatore o il rappresentante doganale indiretto, che, in un determinato trimestre di un anno civile, ha importato delle merci presenta, per detto trimestre, una relazione («relazione CBAM») contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, alla Commissione, entro un mese dalla fine di tale trimestre.




# CBAM

## Regimi doganali e presupposto CBAM

### REGIMI DOGANALI

- *Importazione: immissione in libera pratica*



- *Perfezionamento attivo:*



# CBAM

## Segue – Ambito di applicazione

### PERFEZIONAMENTO ATTIVO

*Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono importati nel territorio dell'UE:*

- *il dichiarante indica nella dichiarazione CBAM le emissioni incorporate nelle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non sono merci figuranti nell'allegato I*
- *l'obbligo di comunicazione comprende le informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I*

### PERFEZIONAMENTO PASSIVO

*Se le merci importate di cui all'allegato I del presente regolamento sono prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo, il dichiarante indica nella dichiarazione CBAM solo le emissioni dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.*

*Non si applica l'obbligo di comunicazione.*

### REINTRODUZIONE

*Se le merci vengono importate mediante ricorso alla reintroduzione di cui all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante indica separatamente, nella dichiarazione CBAM, «zero» per le emissioni incorporate totali corrispondenti a tali merci.*

*Non si applica l'obbligo di comunicazione.*



# CBAM - Overview

## Presupposto oggettivo

CEMENTO	Codici doganali: 2507.0080; 2523.1000; 2523.2100; 2523.2900; 2523.3000; 2523.9000; Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
ENERGIA ELETTRICA	Codice doganale: 2716.0000 Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
CONCIMI	Codici doganali: 2808.0000; 2814; 2834.2100; 3102; 3105 (eccetto 3105.6000) Gas serra incorporati: biossido di carbonio e protossido di azoto	
FERRO E ACCIAIO	Codici doganali: 2601.1200, cap. 72 (eccetto 7202 e 7204); 7301; 7302; 7303.00; 7304; 7305; 7306; 7307; 7308; 7309; 7310; 7311; 7318; 7326 Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
ALLUMINIO	Codici doganali: 7601; 7603; 7604; 7605; 7606; 7607; 7608; 7609.0000; 7610; 7611; 7612; 7613; 7614; 7616 Gas serra incorporati: biossido di carbonio e perfluorocarburi	
IDROGENO	Codice doganale: 2804.1000; Gas serra incorporati: biossido di carbonio	

# CBAM - Overview

Segue – Presupposto oggettivo

## Presupposto oggettivo: possibili ampliamenti (non prima della fine del periodo transitorio)

- **Gli ulteriori settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE:** es., vetro, fibre di vetro, prodotti ceramici, pasta per carta,
- **I prodotti a valle delle merci elencate nell'allegato I (cfr. slide prec.).** Tali prodotti a valle contengono una quota significativa di almeno uno dei prodotti elencati nell'allegato I;
- **Emissioni incorporate indirette** per i settori di cui all'Allegato II (i.e. certi prodotti di ghisa, ferro, acciaio e alluminio, idrogeno);
- **Emissioni incorporate nei trasporti** dei prodotti di cui all'Allegato I e servizi di trasporto;
- **Prodotti chimici organici e polimeri;**
- **Altri precursori** per i prodotti elencati nell'Allegato I.

Si segnala che, tramite il Regolamento CBAM, è stato conferito alla Commissione UE il **potere di adottare successivi atti di esecuzione in relazione ad un'ampia gamma di aspetti CBAM**, e.g. in relazione alle modalità di calcolo delle emissioni, all'implementazione del Portale CBAM, alla modifica degli elenchi dei paesi o dei territori elencati nell'Allegato III, etc.

# CBAM

## Case Study (periodo transitorio)

- Importatore: Alfa S.p.A.
- Periodo di riferimento: 4° trimestre 2023
- Paese di origine: Egitto, Cina: 3 fornitori



Prodotto importato	Tariffa doganale	Tonnellate totali	Origine	Emissioni incorporate (ton CO2)	Presupposto oggettivo?
Acidi solfonitrici	2808.0000.00	1.500	EG	2.750	
Concimi minerali o chimici contenenti <u>fosforo e azoto</u>	3105.5900.90	2.500	CN	5.000	
Concimi minerali o chimici contenenti <u>fosforo e potassio</u>	3105.6000.00	2.000	EG	4.000	

N.B.: i valori riportati per il caso pratico sono puramente esemplificativi e non sono il risultato dell'applicazione di parametri reali



### Esempio n. 1:

Gruppo di prodotti, imballato insieme per la vendita al minuto, che consiste in **10 O-ring di gomma (VD 4016), 10 dadi e (VD 7318) ed una chiave per dadi a mano (VD 8204)**, che vengono venduti insieme come un kit "fai-da-te" per effettuare lavori domestici.

Nel caso di specie, le condizioni della RGI n. 3(b) risultano soddisfatte e la componente che determina il carattere essenziale del gruppo, sia per motivi di valore che per motivi di importanza per l'insieme, risulta essere la chiave per dadi a mano. Ne consegue che l'insieme sarà classificato nella VD 8204 ed il CBAM non sarà applicato.



### Esempio n. 2:

Diverso sarebbe il caso di un gruppo di prodotti, imballato per la vendita al minuto, che consiste in **viti (VD 7318), un quadro elettrico (8538), una valvola (VD 8481) ed una cinghia di trasmissione di gomma (VD 4010)**, destinati ad essere assemblati in parti diverse di una macchina.

In questo caso le condizioni della RGI n. 3 (b) non sono soddisfatte perché i prodotti non soddisfanno un bisogno specifico o una determinata attività. Ne consegue che ciascun componente sarà classificato separatamente e che con riferimento alle viti, verrà applicato il CBAM.







### Esempio n. 3:



Flangia di acciaio non ossidabile destinata ad essere impiegata in una macchina per la brasatura o la saldatura della VD 8515 e classificata, come parte di tale macchina, nella NC 8515 90 80 (CBAM non applicabile) viene importata dalla Cina nell'UE.

<p>Nota Premessa n. 1, lett. g, della Sezione XVI (<i>Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi</i>)</p>	<p>Nota Premessa n. 2 della Sezione XV della Nomenclatura Combinata dell'UE</p>
<p>Tale Sezione <u>non</u> comprende «<i>le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39)</i>»</p>	<p>Per «<i>parti e forniture di impiego generale</i>» si intendono, <i>inter alia</i>, <u>gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché gli oggetti simili di altri metalli comuni</u>, diversi dagli oggetti appositamente progettati per essere usati esclusivamente in impianti per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria (voce 9021).</p>

Le flange di acciaio inossidabile vengono classificate nella NC 7307 21 00 e rientrano nell'esclusione prevista dalla Nota Premessa n. 1, lett. g della Sezione XVI, anche se sono destinate ad essere impiegate in una macchina di tale Sezione, di cui non possono costituire «parti». Inoltre, in questo caso, all'atto d'importazione nell'UE, troverà applicazione il CBAM, considerando che i prodotti classificati nella VD 7307 rientrano nel suo ambito di applicazione.



## Esempio n. 4:

Viti di acciaio (VD 7318) vs. parti per montature per occhiali o per oggetti simili (TARIC 9003 90 00 90)

Nota Premessa n. 1, lett. f, del Capitolo 90 (Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi)	Nota Premessa n. 2 della Sezione XV della Nomenclatura Combinata dell'UE	Note Esplicative SA della VD 9003
Tale Sezione <u>non</u> comprende « <i>le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39)</i> »	Per « <i>parti e forniture di impiego generale</i> » si intendono, <i>inter alia</i> , <u>gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché gli oggetti simili di altri metalli comuni</u> , diversi dagli oggetti appositamente progettati per essere usati esclusivamente in impianti per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria (voce 9021).	« <i>Fra le parti di montature si possono citare: le stanghette di occhiali e le armature per dette, le cerniere, i cerchi per vetri, i ponti, le placchette, i dispositivi a molla per stringinaso, i manici degli occhialini, ecc.</i> <u><i>Le viti, catenelle (senza dispositivo di fissazione) e molle di metalli comuni non sono considerate come parti di montature e seguono il loro regime proprio</i></u> »



## FOCUS: REGOLE D'ORIGINE NON PREFERENZIALE

- *Le merci importate sono considerate originarie di paesi terzi conformemente alle norme di **origine non preferenziale** di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013 (art. 2, par. 5 del Regolamento CBAM).*
- Ai sensi dell'art. 60, comma 2 del CDU, le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale** ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione..
- Regole di origine non preferenziale: Allegato 22-01 del Reg. (UE) 2015/2446 e in assenza, posizione comune UE (*Table of List Rules*).



## FOCUS: REGOLE D'ORIGINE NON PREFERENZIALE

### Esempio:



- Un semiprodotto in acciaio non legato (VD 7207) *made in China* viene esportato in Norvegia, dove viene lavorato e trasformato in un prodotto laminato piatto, di acciaio non legato, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminato a caldo, non placcato né rivestito (VD 7208).
- La regola di origine non preferenziale applicabile ai prodotti della VD 7208 è **CTH ovvero "cambio di voce doganale"**. Nel caso di specie, la regola di origine non preferenziale applicabile è rispettata, perché il prodotto iniziale, classificato nella VD 7207, è stato trasformato in un prodotto classificato nella VD 7208. Quindi, **il prodotto finito è un prodotto avente origine non preferenziale norvegese**.
- Secondo l'art. 2, par. 4, del Reg. (UE) 2023/956, quest'ultimo non si applica alle merci originarie dei paesi terzi e dei territori elencati nell'allegato III, punto 1, del medesimo regolamento, **tra cui viene elencata anche la Norvegia**.
- Ne consegue che il CBAM non si applica in questo caso specifico.

**FOCUS: STRUMENTI A SUPPORTO DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DELLE MERCI**

*Articolo 33 CDU*

*Decisioni relative alle informazioni vincolanti*

*1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO")*

In caso di **prodotti nuovi** o di **dubbi** in merito alla classificazione si può richiedere una **ITV**

In caso di **dubbi** in merito alla corretta determinazione dell'origine si può richiedere un **IVO**


- Attesta la **classificazione (ITV) / origine (IVO) doganale** di una merce
- È **gratuita** (potranno essere comunque addebitate le spese di analisi)
- Viene rilasciata entro **150 giorni** dalla richiesta (30 giorni per l'accettazione della domanda e 120 giorni per la decisione)
- Ha validità **3 anni** dalla sua emissione in tutta l'Unione europea
- E' vincolante solo per il richiedente / **titolare** e per le autorità doganali dell'Unione europea



# CBAM

Soggetti coinvolti

## FOCUS SOGGETTI COINVOLTI






# CBAM

Segue – Soggetti coinvolti – Flusso informativo

Figure 4-1: Overview of the reporting responsibilities in the transitional period of the CBAM



# CBAM – Overview

## Segue – Soggetti coinvolti

### FOCUS SOGGETTI OBBLIGATI

Il "dichiarante" è l'entità responsabile della comunicazione delle emissioni incorporate delle merci importate.

In linea di principio, il dichiarante è l'"importatore". Tuttavia, nella pratica esistono diverse opzioni a seconda della persona che presenta la dichiarazione doganale. Nel caso in cui nel processo di importazione siano coinvolti diversi soggetti, è importante ricordare che ogni tonnellata di merce importata è responsabilità di un solo dichiarante, vale a dire che non viene comunicata due volte né omessa dalla comunicazione.

In linea con le opzioni previste dal Codice doganale dell'Unione, il dichiarante può essere:

- L'importatore che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci a proprio nome e per proprio conto;
- La persona, titolare di un'autorizzazione a presentare una dichiarazione doganale di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del CDU (Iscrizione nelle scritture del dichiarante), che dichiara l'importazione di merci;
- il rappresentante doganale indiretto, se la dichiarazione doganale è presentata dal rappresentante doganale indiretto nominato a norma dell'articolo 18 del CDU, quando l'importatore è stabilito al di fuori dell'Unione o se il rappresentante doganale indiretto ha accettato gli obblighi di dichiarazione a norma dell'articolo 32 del regolamento CBAM.

Qualora il rappresentante doganale indiretto non accetti di adempiere gli obblighi di comunicazione dell'importatore ai sensi del presente regolamento, il rappresentante doganale indiretto notifica all'importatore l'obbligo di rispettare il presente regolamento. La notifica comprende le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956 (cfr. art. 8, par. 3 del Reg. (UE) 2023/1773).

# CBAM

Segue – Soggetti coinvolti

## FOCUS SOGGETTI: RAPPRESENTANZA

	Chi presenta la dichiarazione doganale	A nome di chi è emessa la dichiarazione doganale	Chi è responsabile dell'obbligazione doganale	Chi è il dichiarante CBAM
Senza rappresentanza	Società	Società	Società	Società
Con rappresentanza diretta	Rappresentante	Società	Società	Società
Con rappresentanza indiretta* * Obbligatoria in caso di importatore non stabilito in UE	Rappresentante	Rappresentante	Rappresentante e Società	Se società stabilita in UE: Società o Rappresentante previo suo consenso Se società non stabilita in UE: Rappresentante previo suo consenso

# CBAM

## Segue – Soggetti coinvolti

### FOCUS: GESTORE IMPIANTI EXTRA-UE

#### Definitions

- **Gestore:** qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo
- **Impianto:** un'unità tecnica permanente in cui si svolge un processo di produzione

#### Registrazione di soggetti gestori di un impianto in paesi terzi (**NB solo in relazione al regime di applicazione definitivo CBAM**):

- Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM
- La domanda di registrazione contiene le seguenti informazioni, da inserire nel registro CBAM al momento della registrazione: a)
  - nome, indirizzo e recapiti del gestore;
  - ubicazione di ciascun impianto;
  - la principale attività economica dell'impianto
- La registrazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica al gestore dell'impianto
- Il gestore informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni e può, in qualsiasi momento, chiedere di essere essere cancellato dal registro CBAM.

### FOCUS: GESTORE IMPIANTI EXTRA-UE

#### Sei un operatore Extra-UE che produce prodotti CBAM?

Per rispondere a questa domanda, bisogna confrontare le voci doganali dei prodotti e verificare se rientrano nell'elenco delle merci fornito nell'allegato I del regolamento CBAM.

#### Esporti i tuoi prodotti verso clienti UE?

In tutti quei casi in cui i prodotti CBAM sono importati nell'UE, l'importatore richiederà le informazioni sulle "emissioni integrate" di tali beni.

In alternativa, l'operatore non UE che utilizza i beni come precursori per la produzione di altri beni CBAM chiederà il livello di emissioni incorporate.

#### Cosa devi monitorare?

**Step 1:** Definire i processi produttivi e percorsi produttivi

**Step 2:** Definire il periodo di reportistica da utilizzare

**Step 3:** Identificare i parametri da monitorare:

- Emissioni dirette dell'impianto
- Emissioni (dirette) legate al calore
  - Emissioni indirette
  - Precursori

**Step 4:** determinare la metodologia per monitorare ciascun parametro identificato

# Come prepararsi al CBAM: gli obblighi del periodo transitorio

# CBAM

## Come prepararsi al CBAM

Nel periodo **transitorio** gli obblighi dell'importatore sono limitati agli obblighi di comunicazione.

Le autorità doganali informano l'importatore o il rappresentante doganale indiretto dell'obbligo di comunicazione al più tardi al momento dell'immissione in libera pratica delle merci.

Nel caso di importazione di prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo, l'obbligo di comunicazione comprende le informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I del presente regolamento. Ciò si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione.



### Art. 35, Reg. 2023/956

Ogni importatore o rappresentante doganale indiretto, che in un determinato trimestre di un anno civile, ha importato delle merci presenta, entro un mese dalla fine di tale trimestre, una «**relazione CBAM**», relativa a detto trimestre, contenente le seguenti informazioni sulle merci importate:

- a) la **quantità totale** di ciascun tipo di merci (espressa in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci) specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
- b) il **totale delle emissioni incorporate effettive** (espresso in tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> e per megawatt ora per l'energia elettrica) calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV;
- c) le **emissioni indirette totali**;
- d) il **prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine** per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.



Il Regolamento di esecuzione 2023/1773, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il 15/09/2023, stabilisce le norme relative agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2023/956 in relazione alle merci elencate nell'allegato I di tale regolamento ed importate nel territorio doganale dell'Unione **durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025.**

### Con riferimento alle **merci importate**:

- quantità e
- nomenclatura combinata.

### Con riferimento alle **emissioni incorporate**:

- paese di origine;
- l'impianto di produzione;
- percorsi di produzione che riflettono l'opzione tecnologica per la produzione dei beni, e informazioni su parametri specifici che qualificano il percorso di produzione indicato scelto;
- per i prodotti in acciaio: il numero di identificazione dell'acciaieria specifica da cui proviene un particolare lotto di materie prime;
- le emissioni dirette specifiche dei beni, che sono determinate convertendo le emissioni dirette incorporate attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche dei beni definite come CO2 per tonnellata.

### Con riferimento alle **emissioni indirette**:

- **consumo di elettricità;**
- **l'indicazione se il dichiarante comunica le emissioni effettive o i valori standard;**
- **il fattore di emissione corrispondente;**
- **la quantità di emissioni indirette specifiche, che è determinata convertendo le emissioni indirette attribuite dei processi di produzione in emissioni indirette specifiche dei beni definite come CO2 per tonnellata.**

Relazione CBAM  
presentata per ogni  
trimestre presso il  
CBAM Transitional  
Registry



# CBAM

Come prepararsi al CBAM - Gli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio



Checklist delle principali informazioni da richiedere al fornitore	
- <a href="#">Tipologia delle merci importate</a>	
- Quantità	
- <a href="#">Paese di origine</a>	
- Processo di produzione e parametri qualificanti	
- Dati identificativi dell'impianto di produzione delle merci	
- <a href="#">Emissioni totali dell'impianto</a>	
- Recapiti del gestore dell'impianto di produzione	
- Informazioni sulla qualità dei dati e sui metodi di determinazione delle emissioni incorporate utilizzati	
- <a href="#">Emissioni totali incorporate nelle merci</a>	
- Emissioni incorporate dirette	
- Emissioni incorporate indirette	
- Informazioni specifiche richieste in relazione ad alcuni settori conformemente alla Sezione 2 dell'Allegato IV	
- <a href="#">Prezzo del carbonio versato nel paese terzo e per quali merci</a>	


Durante il primo anno di implementazione, le aziende potranno scegliere di effettuare la rendicontazione in tre modi:

- rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE);
- metodi alternativi affini.

Dal 1° gennaio 2025 sarà accettato solo il metodo UE.

# CBAM


## Come prepararsi al CBAM



# Aspetti sanzionatori – Regime transitorio



## Aspetti sanzionatori – regime transitorio

- L'applicazione di una sanzione pecuniaria è prevista nei seguenti casi:
  - a) qualora il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere all'obbligo di presentazione della relazione CBAM, o
  - b) qualora il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento di esecuzione.
-  L'importo della sanzione, **per ogni tonnellata di emissioni incorporate non dichiarate**, è compreso tra **EUR 10 e 50**. Le autorità competenti determinano l'importo esatto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento di esecuzione. **Si applicano sanzioni più elevate se sono state presentate più di due relazioni CBAM incomplete o errate o se la durata della mancata presentazione supera i 6 mesi.**
- Laddove una persona diversa da un dichiarante CBAM autorizzato **introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento, è tenuta al pagamento di una sanzione proporzionata all'inadempienza.**



## Aspetti sanzionatori – regime transitorio

Fattori che le autorità competenti considerano per determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate durante il periodo transitorio:

- a) l'entità delle informazioni non comunicate;
- b) i quantitativi non comunicati delle merci importate e le emissioni non comunicate relative a tali merci;
- c) la tempestività con cui il dichiarante soddisfa le richieste di fornire informazioni o corregge la relazione CBAM;
- d) il comportamento doloso o negligente del dichiarante;
- e) il comportamento passato del dichiarante per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di comunicazione;
- f) il livello di cooperazione del dichiarante nel porre fine alla violazione;
- g) l'eventualità che il dichiarante abbia volontariamente adottato misure per evitare violazioni analoghe in futuro.

Si applicano **sanzioni maggiori** qualora siano state presentate consecutivamente più di due relazioni incomplete o inesatte ai sensi dell'articolo 13 del Reg. (UE) 2023/1773 oppure se le relazioni non sono state presentate per più di sei mesi.

Possibilità per la Commissione UE di le relazioni CBAM per valutare l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei dichiaranti nel periodo transitorio e fino a tre mesi dopo il termine entro il quale si sarebbe dovuta presentare l'ultima relazione CBAM (i.e. 30.04.2026).



## FOCUS: NORMA ANTIELUSIVA – A regime

### Articolo 27 del Regolamento CBAM:

*«1. La Commissione interviene in conformità al presente articolo, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, per contrastare le pratiche di elusione del presente regolamento.*

*2. Per pratiche di elusione si intende una modifica della configurazione degli scambi di merci, derivante da una pratica, un processo o una lavorazione per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non quella di eludere, in tutto o in parte, uno degli obblighi previsti dal presente regolamento. Tale pratica, processo o lavorazione può consistere, tra l'altro, nel:*

- a) modificare leggermente le merci in questione per farle rientrare nei codici NC non elencati nell'allegato I, tranne quando la modifica ne altera le caratteristiche essenziali;*
- b) frazionare artificialmente le spedizioni di modo che il valore intrinseco di ognuna non superi la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 3 [valore trascurabile di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio]. [...]»*

# CBAM – Adempimenti a regime

# CBAM

## CBAM – A regime

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Dal 31 dicembre 2024

Quando è presentata una domanda di autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri :

- a) il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, e in particolare non ha riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;
- b) il richiedente dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento;
- c) il richiedente è stabilito nello Stato membro in cui è presentata la domanda;
- d) al richiedente è stato attribuito un numero EORI a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013

### IMPORTAZIONE DI MERCI

Dal 1° gennaio 2026

Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato



### DICHIARAZIONI CBAM

Dal 1° gennaio 2026

Entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM di cui all'articolo 14 per presentare una dichiarazione CBAM per l'anno civile precedente



# Calcolo emissioni

# CBAM

Relazione con il sistema EU ETS

## Par. 1 bis dell'art. 10 bis della Direttiva 2003/87/CE:

Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2023/956, non sono assegnate quote gratuite in relazione alla produzione delle merci elencate nell'allegato I di tale regolamento.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, per i primi anni di applicazione del regolamento (UE) 2023/956, la produzione delle merci elencate nell'allegato I di detto regolamento beneficia di quote a titolo gratuito in quantitativi ridotti. Si applica un fattore che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione di tali merci (fattore CBAM).


	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
CBAM (%)	2.5	5	10	22.5	48.5	61	73.5	86	100
Free Allowance (%)	97.5	95	90	77.5	51.5	39	26.5	14	0

La riduzione dell'assegnazione gratuita è calcolata annualmente come la quota media della domanda di assegnazioni gratuite per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 rispetto alla domanda totale calcolata di assegnazione gratuita per tutti gli impianti, per il periodo pertinente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva 2003/87/CE. Nel calcolo si applica il fattore CBAM.

# CBAM

## Relazione con il sistema EU ETS

La Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM come **media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta** conformemente alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 per ogni settimana di calendario (art. 21, par. 1, Reg. CBAM).



© Ember

I certificati CBAM che devono essere restituiti a norma dell'articolo 22 del Regolamento CBAM sono adeguati per **riflettere l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE** agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento. (art. 31, par. 1, Reg. CBAM).



### ➤ EMISSIONI TOTALI DELL'IMPIANTO

Il regolamento CBAM si basa sul principio dell'applicazione di un approccio **top-down** al calcolo delle emissioni incorporate, partendo dal livello dell'impianto e suddividendo tali emissioni in modo da attribuirle ai diversi processi di produzione e successivamente ai prodotti, con l'aggiunta di ulteriori emissioni incorporate per i materiali precursori.

Questi calcoli possono essere eseguiti come segue:

- 1) Approcci basati sul calcolo, che prevede la determinazione delle emissioni dai flussi di fonti sulla base dei dati relativi all'attività (come i dati sul consumo di combustibile) e di parametri aggiuntivi provenienti da analisi di laboratorio o da valori standard, se necessario. Si può utilizzare la "metodologia standard" (che distingue le emissioni di combustione da quelle di processo) o la "metodologia del bilancio di massa".
- 2) Approccio basato sulla misurazione, che richiede un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni (*CEMS*) per misurare direttamente le emissioni dalle fonti di emissione.
- 3) Altri metodi specifici di Paesi non appartenenti all'UE, se fanno parte di un sistema di tariffazione del carbonio esistente, di un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni o di un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l'impianto che può includere la verifica da parte di un verificatore accreditato (potrebbe trattarsi, ad esempio, di un progetto di riduzione dei gas serra), e se portano a risultati simili agli approcci previsti dal Regolamento di esecuzione, in termini di copertura e accuratezza dei dati. Tali sistemi possono anche essere metodi come, ad esempio, i sistemi di monitoraggio predittivo delle emissioni (*PEMS*).

Durante il periodo di transizione, anche le emissioni indirette devono essere comunicate per tutti i settori.




### ➤ EMISSIONI TOTALI INCORPORTE NELLE MERCI

Il concetto di **emissioni incorporate**, ai fini del CBAM, si basa (seppur non è completamente allineato), sui principi e i requisiti dell'impronta di carbonio dei prodotti. Questa è solitamente intesa come una quantità di emissioni di gas serra (espresse in kg o tonnellate di CO<sub>2</sub>) per unità dichiarata (ad esempio una tonnellata di prodotto) basata su una prospettiva di ciclo di vita che copre tutte le emissioni significative dei processi a monte e a valle (chiamati **fasi del ciclo di vita**), dall'estrazione e dalla produzione al trasporto, all'uso e alla fine del ciclo di vita.

Dopo aver calcolato le emissioni dell'impianto, queste vengono suddivise in "processi produttivi" che producono i (gruppi di) beni per i quali devono essere determinate le emissioni incorporate.

Le emissioni totali dell'impianto vengono "attribuite" a questi processi produttivi.







Le specifiche emissioni incorporate delle merci prodotte in un impianto sono determinate usando uno dei metodi seguenti, che consistono nel:

- a) **determinare le emissioni** prodotte da flussi di fonti in base ai dati di attività, ottenuti tramite sistemi di misura e fattori di calcolo ricavati da analisi di laboratorio o da valori standard;
- b) **determinare le emissioni** prodotte dalle fonti di emissione tramite misura in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati contenuti nei gas effluenti e nel flusso di gas effluenti.

**Fino al 31 dicembre 2024** le specifiche emissioni incorporate delle merci prodotte in un impianto possono essere determinate usando uno dei metodi di monitoraggio e comunicazione illustrati, se questi garantiscono una copertura e un'accuratezza dei dati sulle emissioni analoghe a quelle dei metodi elencati in tale paragrafo:


- 
- a) un sistema di fissazione del prezzo del carbonio vigente nel luogo in cui è sito l'impianto;
  - b) un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni vigente nel luogo in cui è sito l'impianto;
  - c) un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l'impianto che possa comprendere la verifica da parte di un verificatore accreditato.

**Fino al 31 luglio 2024** per ciascuna importazione di merci per cui il dichiarante non disponga di tutte le informazioni elencate, il dichiarante può usare In questi casi il dichiarante indica nelle relazioni CBAM la metodologia seguita per stabilire tali valori, includendo un riferimento. **altri metodi per determinare le emissioni, compresi i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio oppure eventuali altri valori predefiniti specificati.**





Le emissioni dirette incorporate delle merci sono determinate convertendo le emissioni dirette attribuite nei processi di produzione in emissioni specifiche delle merci, espresse in CO2 e tonnellata



Le emissioni dirette attribuite al processo di produzione sono quindi convertite in emissioni incorporate specifiche dirette delle merci risultanti dal processo di produzione, dividendo le emissioni attribuite alla produzione del prodotto con il livello di attività della merce g, ossia la quantità di merce g prodotta nel periodo di riferimento in quell'impianto



### ➤ EMISSIONI INDIRETTE INCORPORATE NELLE MERCI

Le emissioni indirette incorporate, specifiche per ciascuna merce, pongono a capo del dichiarante l'obbligo di comunicare:

- (a) il consumo di energia elettrica, espresso in megawatt ora, del processo di produzione per tonnellata di merci prodotta;
- (b) se la comunicazione riguarda le **emissioni effettive** oppure i **valori predefiniti** resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio;
- (c) il **fattore di emissione** corrispondente dell'energia elettrica consumata;
- (d) il quantitativo delle **specifiche emissioni indirette incorporate**, che è determinato **convertendo** le **emissioni indirette incorporate attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche indirette delle merci**, espresse in CO<sub>2</sub>e per tonnellata.

Durante il periodo transitorio i fattori di emissione per l'energia elettrica sono determinati come segue:

- a) in base al fattore di emissione medio della rete elettrica del paese di origine basato sui dati dell'Agenzia internazionale per l'Energia (AIE) forniti dalla Commissione nel registro transitorio CBAM oppure
- b) in base a qualsiasi altro fattore di emissione della rete elettrica del paese di origine, basato su dati pubblicamente disponibili, che rappresenti il fattore di emissione medio o il fattore di emissione di CO<sub>2</sub>.





### ➤ PREZZO DEL CARBONIO VERSATO IN UN PAESE TERZO

Il CBAM si pone l'obiettivo di attuare un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, finalizzato alla lotta verso il cd. *Carbon Leakage*.

Qualora il bene oggetto di importazione sia stato già sottoposto, presso il paese di origine e nell'ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio, ad una misura sotto forma di tassa, prelievo o imposta o di quote di emissioni, sarà necessario indicare la tipologia di misura e il quantitativo versato, al fine di ottenere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire.

# Calcolo delle emissioni incorporate: modalità

# CBAM

## Calcolo delle emissioni incorporate

### Come devono essere calcolate le emissioni incorporate ai sensi del Reg. (UE) 2023/956?

#### Determinazione delle emissioni incorporate effettive specifiche per le merci semplici

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si tiene conto delle emissioni dirette e, se del caso, delle emissioni indirette, in particolare si devono considerare:

- le **emissioni incorporate specifiche delle merci**, in termini di CO<sub>2</sub>eq per tonnellata;
- le **emissioni attribuite delle merci**;
- il **livello di attività delle merci**, che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto.

#### Determinazione delle emissioni incorporate effettive per le merci complesse

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci complesse prodotte in un determinato impianto si considerano:

- le **emissioni attribuite delle merci**;
- il **livello di attività delle merci** (che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto);
- le **emissioni incorporate dei materiali in entrata** (precursori) **consumati nel processo di produzione**.
- Il **prezzo del carbonio dovuto** nel paese di origine del prodotto, in relazione alle emissioni incorporate nelle merci importate (tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione).

«*Merchi semplici*»: merci prodotte in un processo di produzione che richiede esclusivamente materiali in entrata (precursori) e combustibili a zero emissioni incorporate.

«*Emissioni attribuite*»: la parte delle emissioni dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione.

«*Merchi complesse*»: merci diverse dalle merci semplici.

Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata (precursori) elencati come pertinenti

# CBAM

Calcolo delle emissioni incorporate (merci semplici)

$$SEEG = \frac{AttrEmg}{Alg}$$

**SEEG:** le emissioni incorporate specifiche delle merci g, in termini di CO2 e per tonnellata;


**AttrEmg:** le emissioni attribuite delle merci g, calcolate sommando:

- DirEm (emissioni dirette risultanti dal processo di produzione)
- IndirEm (emissioni indirette risultanti dalla produzione di energia elettrica consumata nei processi di produzione delle merci)

**Alg:** il livello di attività delle merci, che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto.

# CBAM

Esempio: alluminio greggio



# CBAM

Calcolo delle emissioni incorporate (merci complesse)

$$SEEG = \frac{\text{AttrEmg} + \text{EEInpMat}}{\text{Alg}}$$

**SEEG:** le emissioni incorporate specifiche delle merci g, in termini di CO2 e per tonnellata;

**AttrEmg:** le emissioni attribuite delle merci g, calcolate sommando:

- DirEm (emissioni dirette risultanti dal processo di produzione)
- IndirEm (emissioni indirette risultanti dalla produzione di energia elettrica consumata nei processi di produzione delle merci)

**Alg:** il livello di attività delle merci, che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto.

**EEInpMat:** le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione.

# CBAM

Esempio: acciaio grezzo




EMISSIONI DIRETTE: provenienti da combustibili,  
materiali di processo (calcare/magnesite), carbonio  
restante nel prodotto



# CBAM

Calcolo delle emissioni incorporate (energia elettrica)



I valori predefiniti specifici sono fissati al fattore di emissione di CO2 nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo, sulla base dei migliori dati a disposizione della Commissione.

Se per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo non è disponibile un valore predefinito specifico, il valore predefinito alternativo per l'energia elettrica è fissato al fattore di emissione di CO2 nell'Unione.

Se è possibile dimostrare, sulla base di dati affidabili, che il fattore di emissione di CO2 in un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo è inferiore al valore predefinito specifico determinato dalla Commissione o inferiore al fattore di emissione di CO2 nell'Unione, per tale paese terzo, gruppo di paesi terzi o regione all'interno di un paese terzo può essere utilizzato un valore predefinito alternativo basato su tale fattore di emissione di CO2.

e.g. rispetto dei criteri certificato da un verificatore accreditato



# Conclusioni

# Q&A



**Pier Paolo Ghetti**

**Partner – Global Trade Advisory**

*Studio Tributario e Societario*

*Member of Deloitte Touche Tohmatsu  
Limited*

*E-mail: [pghetti@sts.deloitte.it](mailto:pghetti@sts.deloitte.it)*

#### Important notice

This document has been prepared by Deloitte Italy S.p.A. Società Benefit for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities Deloitte Italy S.p.A. Società Benefit to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Italy S.p.A. Società Benefit and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Italy S.p.A. S.B. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Italy S.p.A. Società Benefit, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Italy S.p.A. Società Benefit or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Deloitte Italy S.p.A. Società Benefit, a company, registered in Italy with registered number 04963170966 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.